

STUDIO LEGALE

Avv. Luciano Asaro

Patrocinante in Cassazione

Piazza Regina n. 35 - 91026 Mazara del Vallo

Tel./Fax 0923/941199 - Cell. 329/9711985

E-mail: asaro@tinwind.it

Pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatomarsala.it

**TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C. ANTE CAUSAM
CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI
EX ARTT. 150 - 151 C.P.C.**

Per la sig.ra **TOSTO ANNA MARIA**, C.F. TSTNMR67L70L331T, nata il 30/07/1967 a Trapani, e residente a Salemi (TP), nella via Alberto Favara n. 125; elettivamente domiciliata, per il presente atto, in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, presso lo studio dell'avv. Luciano Asaro (C.F.: SRALCN67L29F061Q), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata il 25/09/2024, conferita su supporto cartaceo, la cui copia informatica è stata autenticata mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 83 comma terzo ultima parte c.p.c., come modificato dall'art. 45 l. 18/6/2009 n. 69, da considerarsi in calce al presente atto, ex art. 18 comma quinto D.M. 21/2/2011 n. 44, ed il quale difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 C.P.C. a mezzo fax: 0923 - 941199, oppure pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatomarsala.it;

- Parte Ricorrente -

CONTRO

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, **con sede a Roma, nel viale Trastevere N. 76/A**;
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, C.F.: 80018500829, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Palermo, nella via Fattori n. 60**;
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - UFFICIO XI AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI**, C.F.: 80003400811, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Trapani, nella via Castellammare n. 14**;
- **Tutti domiciliati per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Palermo, C. F. 80027950825, con sede in Palermo, nella via V. Villareale n. 6, (Pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it)**;

- Parte Resistente -

E NEI CONFRONTI DI:

- ***Tutti i controinteressati docenti di scuola primaria che hanno presentato domanda di utilizzazione e di assegnazione provinciale ed interprovinciale per la provincia di Trapani, per l'a.s. 2024/2025.***

- Controinteressati -

OGGETTO:

- **Ricorso avverso il Decreto n. 12441 del 20/08/2024 ed il Decreto n. 12831 del 26/08/2024, emessi dall'Ufficio scolastico provinciale di Trapani, per il mancato accoglimento della domanda di utilizzazione provinciale per la scuola primaria, su posto di sostegno, presentata per l'a.s. 2024/2025 per l'I.C. "G.GARIBALDI - G.PAOLO II", PLESSO "SAN LEONARDO" di Salemi.**

FATTO

L'odierna ricorrente è una docente di ruolo di scuola primaria, posto comune, con sede di titolarità presso l'I.C. "G. Pascoli - De Stefano" di Erice (TP).

Per l'anno scolastico corrente le domande di assegnazione ed utilizzazione provvisoria provinciale ed interprovinciale sono disciplinate dal CCNI del 08/07/2020 (doc. 1) e dall'Intesa sottoscritta il 27/06/2024 (doc. 2).

Per l'anno scolastico 2024/2025, così come per gli altri due anni precedenti, la ricorrente ha presentato domanda di utilizzazione provinciale su posto di sostegno, avendone conseguito il titolo, indicando come unica preferenza l'I.C. "G.GARIBALDI - G.PAOLO II", PLESSO "SAN LEONARDO" di Salemi (doc. 3).

In tal scuola la ricorrente aveva infatti già insegnato anche negli altri due anni precedenti, essendo stata la maestra di sostegno del medesimo minore, Mancia Thomas, con il quale si era instaurato un bello rapporto, come dichiarato dai suoi genitori nella allegata dichiarazione (doc. 4), e come risulta dal certificato di servizio rilasciato da detta scuola (doc. 12).

In data 20/08/2024 l'Usp di Trapani pubblicava il prospetto di disponibilità per la mobilità annuale (doc. 5), dal quale stranamente risultava a Salemi un solo posto comune e nessuno di sostegno.

Quindi, con Decreto n. 12441 del 20/08/2024 emesso dall'Ufficio scolastico provinciale di Trapani (doc. 6), veniva pubblicato l'esito delle domande di utilizzazione e assegnazione provinciale dal quale si evinceva che né la ricorrente né altri colleghi avevano ottenuto un incarico su posto di sostegno in alcuna scuola primaria di Salemi.

Appena due giorni dopo, con decreto n. 36465 del 22/08/2024 (doc. 7) veniva pubblicato il prospetto dei posti di sostegno in deroga da cui si evince che a Salemi vi erano addirittura **n. 20 posti per la scuola primaria**.

Senonchè, con Decreto n. 12831 del 26/08/2024 emesso dall'Ufficio scolastico provinciale di Trapani (doc. 8), veniva pubblicato l'esito delle domande di utilizzazione e assegnazione interprovinciale dal quale si evinceva che **tutti i predetti 20 posti di sostegno disponibili per Salemi erano stati assegnati a colleghi che avevano presentato domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale** e, quindi, provenienti da province diverse da quella di Trapani, in danno di coloro, come la ricorrente, avevano presentato analoga domanda di utilizzazione ed assegnazione provinciale.

Ora è evidente che i predetti 20 posti non potevano essere sopraggiunti in soli 2 giorni, dal 20, data in cui sono state pubblicate le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provinciale, al 22 agosto, data in cui veniva pubblicato il prospetto dei posti di sostegno in deroga, essendo invece evidente che le scuole, l'ufficio scolastico provinciale di Trapani e quello regionale di Palermo hanno commesso degli errori e non hanno fatto in tempo a rendere tali posti disponibili sin dalle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provinciale, così come avrebbe dovuto essere.

Ma tali errori evidentemente non possono ripercuotersi nei confronti della ricorrente che, in assenza di tali errori, avrebbe ottenuto l'incarico presso il plesso San Leonardo di Salemi, ove era già stata, come detto, nei due anni precedenti.

DIRITTO

• SULL'ESISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS

Sebbene la sussistenza del "fumus boni iuris" ossia dell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza in diritto della pretesa azionata risulti già da quanto dedotto nel fatto del presente atto, il cui contenuto si intende qui integralmente trascritto, riteniamo comunque opportuno precisare quanto segue.

L'articolo 1 comma 2 del suddetto CCNI prevede che "Il presente contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. secondo le disposizioni contenute nei contratti

collettivi nazionali del comparto istruzione e ricerca è prioritariamente diretto a realizzare ...la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, **assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati.**

Mentre l'art. 9, comma 6, così dispone: "**Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono improrogabilmente essere effettuate entro il 31 agosto** dell'anno scolastico di riferimento nel triennio di vigenza del presente contratto".

Nell'**allegato A** del CCNI è poi disciplinata la **sequenza operativa** delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale dalla quale si evince che **le operazioni di utilizzazione precedono quelle di assegnazione provvisoria** e che **le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria provinciale precedono quelle di utilizzazione ed assegnazione provvisoria interprovinciale.**

Di conseguenza è palese che uno dei 20 posti di sostegno andava assegnato alla ricorrente.

Infatti, come si evince dalla graduatoria allegata (doc. 9) pubblicata il 13/08/2024, tra i colleghi che avevano chiesto l'utilizzazione su sostegno a Salemi, la ricorrente era terza in graduatoria, con punti 88, dopo le colleghe Ardagna Leonarda (con punti 299) e Trapani Anna Maria (con punti 145).

A ciò si aggiunga che, con l'art. 8 del decreto legge n. 71 del 31/05/2024 (doc. 10), è stato introdotto il **principio di continuità didattica** con particolare riferimento agli alunni disabili, e prevede quanto segue:

"1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 è sostituito dai seguenti: al comma 1, **nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente,** nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, **al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del**

diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato..”.

Nel caso in esame sono stati quindi violati i principi di buon andamento, imparzialità e buona fede della pubblica amministrazione, nonché quelli posti a tutela degli alunni disabili. Gli enti convenuti sono, infatti, responsabili degli errori nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale e, in particolare, l'ufficio scolastico di Trapani non aveva bisogno di pubblicare gli esiti delle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria provinciale il 22/08/2024, visto che **in base al succitato CCNI**, come sopra evidenziato, **tali esiti, sia provinciali che interprovinciali, dovevano essere pubblicati contestualmente entro il 31/08/2024.**

In conclusione la ricorrente ha buon diritto di procedere con il presente strumento cautelare.

- ***SUL PERICULUM IN MORA***

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. “periculum in mora”, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre rilevare quanto segue.

Infatti urge ottenere un provvedimento di urgenza dato che è già iniziato l'anno scolastico e l'oggetto del presente ricorso è appunto la richiesta di essere assegnata in utilizzazione provvisoria, per il corrente anno scolastico, in una scuola diversa da quella di titolarità, oggetto che quindi stride con i tempi di un giudizio ordinario.

Infatti, i tempi necessariamente più lunghi del giudizio ordinario renderebbero superflua una pronuncia di accoglimento del ricorso ordinario laddove intervenisse ad anno scolastico concluso, o verso la fine dello stesso, e in tal caso verrebbe altresì pregiudicato il suddetto principio di continuità didattica a tutela dell'alunno disabile.

Infatti va salvaguardato tale principio visto che l'alunno disabile nei due anni precedenti ha avuto la ricorrente come insegnante di sostegno, e che ora interpreta come un abbandono la mancata conferma della stessa, come dichiarato dagli stessi genitori nella richiamata dichiarazione indirizzata al D.S. dell'I.C. "G.GARIBALDI - G.PAOLO II", PLESSO "SAN LEONARDO" di Salemi.

Come se non bastasse la sig.ra usufruisce di una precedenza in quanto necessita di cure continuative (vedasi certificato allegato: doc. 11), che richiedono che possa lavorare nel proprio comune di residenza, che è appunto Salemi.

Con riserva di proporre, in separata sede, l'azione di merito per il risarcimento dei danni arrecati ed arrecandi alla ricorrente, da accertarsi in separata sede.

Infatti, il provvedimento richiesto in questa sede deve essere anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo ed eventuale giudizio di merito.

L'azione di merito avrà ad oggetto oltreché la conferma del provvedimento qui invocato, anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi a causa del mancato accoglimento della sua domanda di utilizzazione.

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis e seguenti c.p.c.,

**RICORRE AFFINCHÈ
L'ECC.MO TRIBUNALE DI TRAPANI
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO VOGLIA:**

Contrariis reiectis

- **IN VIA PRELIMINARE**, autorizzare la notifica per pubblici proclami del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza, ai sensi degli artt. 150-151 c.p.c., nei confronti dei controinteressati docenti di scuola primaria che hanno presentato domanda di utilizzazione e di assegnazione provinciale ed interprovinciale per la provincia di Trapani, per l'a.s. 2024/2025, potenzialmente interessati in caso di eventuale revoca ad uno di essi dell'incarico già ricevuto, a seguito dell'accoglimento del presente ricorso, e quindi ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, mediante pubblicazione sul sito *Internet* istituzionale del MIUR, stante l'elevato numero degli stessi e la difficoltà di individuare i relativi dati anagrafici e di residenza;
- **IN VIA PRINCIPALE**, con decreto inaudita altera parte, ordinare al Ministero ed agli enti periferici convenuti di assegnare la ricorrente all'I.C. "G.GARIBALDI - G.PAOLO II", PLESSO "SAN LEONARDO" di Salemi, posto di sostegno, indicato come unica preferenza nella rispettiva domanda di utilizzazione provvisoria provinciale per l'a.s. 2024/2025; e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, in cui confermare il provvedimento emanato con detto decreto inaudita altera parte;
- **IN VIA SUBORDINATA**, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in

contraddittorio, e quindi, in accoglimento del ricorso cautelare proposto, ordinare agli enti resistenti di assegnare la ricorrente all'I.C. "G.GARIBALDI - G.PAOLO II", PLESSO "SAN LEONARDO" di Salemi, su posto di sostegno, indicato come unica preferenza nella rispettiva domanda di utilizzazione provvisoria provinciale per l'a.s. 2024/2025; adottando ogni consequenziale provvedimento;

- **IN VIA ISTRUTTORIA**

- In caso di contestazione o di mancata produzione spontanea, ordinare agli enti convenuti la produzione in giudizio delle domande di utilizzazione provvisoria provinciale per la scuola primaria, su posto di sostegno, presentate dai colleghi della ricorrente per l'a.s. 2024/2025, e che hanno indicato al primo posto delle preferenze il comune di Salemi e l'I.C. "G.GARIBALDI - G.PAOLO II", PLESSO "SAN LEONARDO" di Salemi;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:

- 1) CCNI del 08/07/2020; 2) Intesa sottoscritta il 27/06/2024; 3) Domanda di utilizzazione provinciale su posto di sostegno a.s. 2024/2025; 4) Dichiarazione genitori del minore; 5) Prospetto di disponibilità per la mobilità annuale; 6) Decreto n. 12441 del 20/08/2024; 7) Decreto n. 36465 del 22/08/2024; 8) Decreto n. 12831 del 26/08/2024; 9) Graduatoria utilizzazione su sostegno pubblicata il 13/08/2024; 10) Decreto legge n. 71 del 31/05/2024; 11) Certificato cure continuative; 12) Certificato di servizio; 13) Autocertificazione reddituale.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminabile, ma è esente da contributo unificato ai sensi degli artt. 9 comma 1 bis e 76 D.P.R. 115/2002 e succ. modif., in quanto il ricorrente ha un reddito inferiore ad € 35.240,04, come da dichiarazione dalla medesima rilasciata (doc. 13).

Salvis iuribus late.

Mazara del Vallo, li 26/09/2024.

Avv. Luciano Asaro

STUDIO LEGALE
Avv. Luciano Asaro
Patrocinante in Cassazione
Piazza Regina n. 35 - 91026 Mazara del Vallo
Tel/Fax 0923/941199 - Cell. 329/9711985
E-mail: asaro@inwind.it
Pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it

PROCURA ALLE LITI

La sottoscritta **TOSTO ANNA MARIA**, C.F. TSTNMR67L70L331T, nata il 30/07/1967 a Trapani, e residente a Salemi (TP), nella via Alberto Favara n. 125; docente di ruolo di scuola primaria, con sede di titolarità presso l'I.C. "G. Pascoli - De Stefano" di Erice (TP), posto comune; delego l'avv. Luciano Asaro (C.F. SRALCN67L29F061Q) del Foro di Marsala a rappresentarmi e difendermi nel procedimento civile che mi accingo a promuovere, mediante ricorso ex art. 700 c.p.c., dinanzi il Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro, in ogni fase, stato e grado, ivi compresa la fase impugnazione e di esecuzione, e di opposizione alla stessa, contro il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, con sede a Roma, nel viale Trastevere n. 76/A; l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, C.F.: 80018500829, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Palermo, nella via Fattori n. 60; l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - UFFICIO XI AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI, C.F.: 80003400811, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Trapani, nella via Castellammare n. 14; ed avente ad oggetto: Ricorso avverso il Decreto n. 12441 del 20/08/2024 ed il Decreto n. 12831 del 26/08/2024, emessi dall'Ufficio scolastico provinciale di Trapani, per il mancato accoglimento della domanda di utilizzazione provinciale su posto di sostegno presentata per l'a.s. 2024/2025 per l'I.C. "G.GARIBALDI - G.PAOLO II", PLESSO "SAN LEONARDO"; conferendo al predetto difensore ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare, transigere, spiegare domande riconvenzionali, rinunciare all'azione ed agli atti, ed accettarne la rinuncia, eleggere altro domicilio, incassare somme e rilasciarne quietanza, e farsi sostituire in udienza da altri avvocati.


Eleggo domicilio presso lo studio del medesimo avvocato, sito in Mazara del Vallo, P.zza Regina n. 35 (Fax: 0923/941199; pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it).

Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro infine, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.


Mazara del Vallo, lì 25/09/2024.

Firma



Vera ed autentica la superiore firma

Avv. Luciano Asaro





TRIBUNALE DI TRAPANI

Il Giudice del lavoro

Letto il ricorso che precede;
visti gli artt. 669bis, 669ter, 669sexies e 700 c.p.c.;
ritenuto che non sussistono i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte
ma che debba provvedersi nel contraddittorio delle parti

FISSA

l'udienza del **13/11/2024 ore 10:30** per la discussione del ricorso;
onera parte ricorrente di notificare il ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza
entro otto giorni;
invita parte resistente a costituirsi in giudizio entro tre giorni dall'udienza come sopra
fissata;
avverte le parti che la loro mancata comparizione personale senza giustificato motivo
costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'art. 420 c.p.c.

Vista l'istanza ex art. 151 c.p.c. contenuta in ricorso, ritenuto che la speciale modalità di
notifica mediante pubblicazione su siti internet appare idonea ad assicurare la conoscenza
dell'atto da parte dei controinteressati avuto riguardo al numero degli stessi, AUTORIZZA
la notifica del ricorso e del presente decreto ai controinteressati a mezzo pubblicazione sul
sito Internet dell'amministrazione convenuta nell'area tematica a ciò destinata

Trapani, 01/10/2024

IL GIUDICE
Dario Porrovecchio

Relata di Notifica a mezzo di Posta Elettronica Certificata

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto **Avv. LUCIANO ASARO**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'**Ordine avvocati di Marsala**, con studio in **MAZARA DEL VALLO (TP)** alla **P.ZZA REGINA 35**, Codice Fiscale: **SRALCN67L29F061Q**, Partita IVA: **01887870812**, in qualità di difensore del Sig. **Anna Maria Tosto**, residente in **SALEMI (TP)** alla **VIA ALBERTO FAVARA n. 125** Codice Fiscale: **TSTNMR67L70L331T**, in virtù della procura alle liti che si allega ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge i seguenti atti allegati:

- **RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**, firmato digitalmente
- **DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA**

a:

- **Avv. Advocatura distrettuale dello stato di Palermo**, con studio in **PALERMO (PA)** alla **Via V. Villareale**, n. 6, Codice Fiscale: **80027950825**, quale procuratore domiciliatario di **Ministero Della Istruzione E Del Merito**, con sede in **ROMA, (RM)** alla **VIALE TRASTEVERE**, n. 76/A, Codice Fiscale: **80185250588**, trasmettendoli a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it**, estratto dal seguente Elenco Pubblico: **REGINDE**
- **Avv. Advocatura distrettuale dello stato di Palermo**, con studio in **PALERMO (PA)** alla **via V. Villareale**, n. 6, Codice Fiscale: **80027950825**, quale procuratore domiciliatario di **Ufficio Scolastico Regionale Per La Sicilia**, con sede in **PALERMO, (PA)** alla **VIA FATTORI**, n. 60, Codice Fiscale: **80018500829**, trasmettendoli a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it**, estratto dal seguente Elenco Pubblico: **REGINDE**
- **Avv. Advocatura distrettuale dello stato di Palermo**, con studio in **PALERMO (PA)** alla **Via V. Villareale**, n. 6, Codice Fiscale: **80027950825**, quale procuratore domiciliatario di **Ufficio Scolastico Regionale Per La Sicilia – Ufficio Xi Ambito Territoriale Di Trapani**, con sede in **TRAPANI, (TP)** alla **Via Castellammare**, n. 14, Codice Fiscale: **80003400811**, trasmettendoli a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it**, estratto dal seguente Elenco Pubblico: **REGINDE**

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti a: **Tribunale Ordinario di Trapani**, Numero R.G.: **1611**, Anno: **2024**

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis L. 53/1994 che l'allegata **Procura alle Liti**, con file denominato "**PROCURA.pdf.p7m**", firmato digitalmente, è copia per immagine conforme all'originale da cui è stata estratta.

ai sensi di legge, che l'atto/provvedimento allegato: **DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA**, denominato "**DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA.pdf**", è copia informatica estratta dalla comunicazione PEC pervenuta dalla cancelleria.

ATTESTO

da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente Relata di Notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

1. **Procura alle Liti**, con file denominato "**PROCURA.pdf.p7m**"
2. **RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**, con file denominato "**RICORSO EX ART. 700 C.P.C. ANTE CAUSAM.pdf.p7m**"
3. **DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA**, con file denominato "**DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA.pdf**"

Luogo: **MAZARA DEL VALLO**

Data: **02/10/2024**

Avv. LUCIANO ASARO

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - TOSTO ANNA MARIA

Da **posta-certificata@pec.aruba.it** <posta-certificata@pec.aruba.it>**A** **asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it**
<asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it>**Data** mercoledì 2 ottobre 2024 - 16:16

Ricevuta di accettazione

Il giorno 02/10/2024 alle ore 16:16:52 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - TOSTO ANNA MARIA" proveniente da
"asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it"
ed indirizzato a:
ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec210312.20241002161652.101058.138.1.59@pec.aruba.it

dati-cert.xml
smime.p7s

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - TOSTO ANNA MARIA

Da **posta-certificata@telecompost.it** <posta-certificata@telecompost.it>**A** **asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it**
<asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it>**Data** mercoledì 2 ottobre 2024 - 16:16

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 02/10/2024 alle ore 16:16:56 (+0200) il messaggio

"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - TOSTO ANNA MARIA" proveniente da
"asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it"

ed indirizzato a: "ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec210312.20241002161652.101058.138.1.59@pec.aruba.it

postacert.eml

datacert.xml

smime.p7s